



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 76 del 29/12/2017

**OGGETTO: BUSSETO SERVIZI SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO IN
MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE - DLGS. 175/2016**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Assente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Assente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 11

Totale Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Con le uscite del Consigliere Medioli (ore 20.00) e del Consigliere Concarini (ore 20.30), rispetto all'appello iniziale sono presenti in aula n. 9 Consiglieri.

OGGETTO:	BUSSETO SERVIZI SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE - DLGS. 175/2016
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto del notaio dott. Micheli n. 39026 rep Raccolta del 20.12.2002, si costituiva la Società Busseto Servizi S.r.l. , la quale ha come unico socio il Comune di Busseto, conferente e detentore dell'intero capitale sociale;

CONSIDERATO che la predetta società gestisce in regime di concessione il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, in forza di Contratto di Servizio rep. n. 148 stipulato in data 20/12/2002;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 14.04.2017 con la quale sono state conferite le reti e gli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Busseto, a Busseto Servizi S.r.l.,

CONSIDERATO che Busseto Servizi srl, in qualità di Società interamente partecipata da Ente pubblico e affidataria *in house* del servizio di distribuzione del gas naturale, si configura quale società sottoposta a controllo analogo ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;

DATO ATTO che

- l'entrata in vigore del "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) ha previsto nuovi adempimenti e obblighi sia a carico degli Enti pubblici controllanti che delle Società controllate direttamente ed indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, nell'ottica di favorire processi di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;
- il richiamato Testo Unico prevede, tra l'altro, la necessità di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico, in applicazione dei principi volti a garantire uniformità e coerenza delle regole organizzative;

VISTA la proposta di revisione del vigente statuto di Busseto Servizi, finalizzata al recepimento, in attuazione alle disposizioni introdotte dal soprarichiamato Testo Unico, gli adeguamenti e le prescrizioni previste in materia di società in house;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 3, 11, 16 e 26 del Testo Unico citato:

- ✓ Art. 3 - *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*;
- ✓ Art. 11 - *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*;
- ✓ Art. 16 – *Società in house*

✓ Art. 26 - *Termini per gli adeguamenti statutari;*

ESAMINATE le modifiche statutarie proposte per la società Busseto Servizi S.r.l. (Allegato A) in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, ove sono evidenziate in neretto le modifiche apportate;

RICHIAMATO l'art. 42 del TUEL ai sensi del quale la competenza a deliberare in materia di partecipazioni societarie è riservata all'Organo consiliare;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio – Dott.ssa Elena Stellati, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

PRESO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto non è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli Stefano, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, informando sulle modifiche statutarie apportate in seguito alla normativa vigente, specificando che l'Amministrazione di proprio ha provveduto invece a limitare i poteri dell'Amministratore Unico (v. art. 17) ritenendo che questi debbano spettare all'assemblea dei soci. Procede alla lettura dell'articolo in questione.

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione:
-il Consigliere Concarì chiede un incontro con Sindaco ed Assessore competente sulla situazione della rete del gas relativamente discorso dell'ATEM che coinvolgeva anche Busseto Servizi;

- l'Assessore Leoni risponde che le prime valutazioni fornite in proposito dal Comune di Parma, capofila di ATEM, sono state considerate inidonee e quindi sono state richieste ulteriori valutazioni modificando i criteri. E' stato dato l'incarico all'Amministratore Unico di Busseto Servizi di predisporre un'ipotesi di vendita e di cessione delle reti a terzi.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gambazza), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche agli artt. :

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25 dello statuto sociale di Busseto Servizi S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, come riportate nel documento in allegato (Allegato A) ed evidenziate in neretto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

2) Di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.,

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gambazza), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 76 del 29/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 11/01/2018 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**BUSSETO SERVIZI SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' PARTECIPATE - DLGS. 175/2016**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 22/12/2017

Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 76

DEL 29/12/2017

**Oggetto: BUSSETO SERVIZI SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
SOCIETA' PARTECIPATE - DLGS. 175/2016**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/01/2018 al 26/01/2018

Busseto, li 11/01/2018

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

"BUSSETO SERVIZI S.R.L."

con sede in Busseto (PR)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 01)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Busseto è costituita una società a responsabilità limitata denominata **"BUSSETO SERVIZI S.R.L."**.

Sulla società, a totale partecipazione pubblica, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del socio è realizzata, nel rispetto della legge, attraverso il presente statuto e mediante i contratti di servizio che potranno regolare i vari affidamenti.

La società è alienabile in conformità e nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Articolo 02)

La Società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero energie relative al Servizio GAS, e dei servizi a rete, subordinatamente alle leggi dei singoli settori.

La Società può svolgere, altresì, attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività istituzionali, nel settore energetico e ambientale, nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete.

In particolare la Società può:

- svolgere attività e servizi di produzione - distribuzione di energia/calore, mediante utilizzazione di vettori energetici anche diversi dal metano;
- realizzare e/o gestire centrali termiche ed impianti di condizionamento;
- realizzare e/o gestire impianti di cogenerazione energia/calore;
- realizzare e/o gestire reti di teleriscaldamento;
- realizzare e/o gestire impianti di produzione di energia elettrica, idroelettrica e da altre fonti rinnovabili, da destinare all'autoconsumo e/o vendita;
- distribuire metano per uso autotrazione;
- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale;
- fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
- fornire servizi in campo ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque anche attraverso l'elaborazione, realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;
- organizzare e gestire corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei

campi di proprio interesse;

- elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- assumere la concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- svolgere attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di fognatura e depurazione;
- svolgere attività relative alla posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e terzi dei relativi servizi.
- partecipare a bandi ed appalti per la fornitura di servizi a rete e non, realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto di terzi", a seguito di affidamenti, in concessione, in appalto, a mezzo controllate, collegate e partecipate verso società o enti, pubblici e privati, anche non soci; svolgere attività di commercializzazione, in proprio o per terzi, connesse con le attività di cui sopra.
- assumere l'affidamento da parte di comuni e/o enti della gestione dei servizi a domanda collettiva ed individuale, in forma imprenditoriale, sotto la supervisione dei comuni e degli enti.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società può operare in supporto o in accordo con altre società pubbliche per il perseguimento di fini istituzionali, comuni o condivisi.

In ossequio al comma 3 dell'art.16 del D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dall'Ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale, purché rientrante nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società ottempera alle proprie funzioni perseguendo finalità di ottimizzazione e miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale e delle infrastrutture, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa, anche in forma privatistica.

In relazione agli affidamenti diretti di servizi da parte del Socio, le clausole e le condizioni dei contratti di servizio che regoleranno gli affidamenti dovranno obbligatoriamente prevedere regole che assicurino all'Ente locale l'effettivo controllo sull'attività, e sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, garantendo che l'operato della Società affidataria sia strettamente organico a quello dell'ente affidatario.

La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le

amministrazioni statali, regionali, e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici, e le università, e stipula con essi convenzioni.

La società promuove la collaborazione con altre aziende di servizi, con particolare riguardo a quelle europee e mediterranee, nell'ambito dei processi di integrazione provinciali, regionali, nazionali, europei e comunitari, e di interdipendenza internazionale.

La società, per informare la propria attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni complessive.

La Società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari ed affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma (non in via prevalente e non nei confronti del pubblico) e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

Il conferimento e/o la alienazione di rami e complessi aziendali relativi alla gestione dei servizi pubblici devono essere autorizzati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 03)

La Società ha sede **nel Comune di Busseto (PR).**

Con decisione dei soci si potrà procedere al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ed alla istituzione di sedi secondarie. L'organo amministrativo potrà istituire uffici, filiali, succursali ed agenzie e sopprimerle.

Articolo 04)

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società **è quello risultante dal libro soci.**

Articolo 05)

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - CONTRIBUTI

Articolo 06)

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.990.000,00 (tremilioninovecentonovantamila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di

valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, l'organo amministrativo può derogare all'obbligo di deposito della relazione dello stesso e delle osservazioni dell'organo di controllo, presso la sede sociale, negli otto giorni antecedenti l'assemblea.

Articolo 07)

I diritti sociali spettano all'unico socio Comune di Busseto; la sua quota è alienabile nel rispetto dei termini e delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016.

Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi.

Su richiesta dell'organo amministrativo e nei limiti previsti dalla vigente legislazione, i soci possono effettuare, in proporzione alle quote possedute, versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi che, in ogni caso, non rappresentano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa bancaria e creditizia vigente.

La società può emettere titoli di debito, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente al momento dell'emissione.

L'emissione di titoli di debito è disposta con decisione dei soci adottata con le maggioranze di legge previste per la modifica del presente Statuto.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Articolo 08)

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, anche nei casi in cui è ammesso il recesso.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera assembleare.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:

- 1) Costituzione di nuove società;
- 2) Acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;
- 3) Acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione al valore stabilito dalla medesima assemblea;
- 4) Indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
- 5) Indirizzi generali inerenti l'organizzazione della società e dei servizi ad essa affidati;

All'assemblea spetta altresì decidere in merito allo svolgimento delle attività di cui all'art.5, c.3, nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo.

L'assemblea può delegare all'Organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 09)

L'assemblea è convocata dall' Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione anche fuori la sede sociale, purché in Italia mediante:

- Lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- Telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

L'assemblea si considera validamente costituita, anche se non convocata come sopra, quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo siano presenti o comunque informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, potrà venire convocata dall'organo Amministrativo, anziché entro centoventi giorni, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10)

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci; ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, potrà farsi rappresentare nella stessa, ai sensi dell'art. 2372 c.c..

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via fax.

Articolo 11)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua mancanza, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario che può essere scelto anche fra i non soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio se richiesto dalla legge.

Articolo 12)

L'assemblea è regolarmente costituita con tanti soci che rappresentano

più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 13)

L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un amministratore unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri secondo quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo è nominato la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea soci.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

E' esclusa la carica di vicepresidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea o a dimissioni; essi sono inoltre rieleggibili.

legge.

Nell'ipotesi alternativa all'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14)

Il Consiglio si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Articolo 15)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente e in caso di suo impedimento da Consigliere più anziano, con lettera raccomandata, posta elettronica o fax contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o e-mail da inviare almeno quarantotto ore prima .

Articolo 16)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 17)

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, **nei limiti imposti dalla legge per le società sottoposte al controllo del socio Ente Locale** ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge **e il presente statuto** in modo tassativo riservano all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art.2381 del Codice civile, deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

~~Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore unico, e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:~~

~~- approvazione dei piani strategici annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione di personale;~~

~~- alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know how, di valore non superiore a euro 100.000,00 (centomila), per singola transazione;~~

~~- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi non superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila), per ogni singolo atto.~~

Articolo 18)

Ai sensi dell'articolo 2459 Cod.Civ. degli amministratori nominati dal Comune di Busseto potranno essere revocati solo dal Comune di Busseto. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade, e quelli rimasti in carica convocano, al massimo entro 30 giorni dalla data di dimissioni o della mancanza degli amministratori, l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la normale procedura prevista dalla Legge.

Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, il medesimo provvederà a convocare l'Assemblea per la formalizzazione delle stesse e per gli adempimenti conseguenti.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 19)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero all'Amministratore unico, spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può altresì assegnare agli stessi un compenso annuo o gettoni di presenza **in conformità alle disposizioni di legge in vigore al momento dell'attribuzione e/o dell'erogazione.**

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 20)

La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o agli amministratori che la esercitano con gli stessi poteri, modalità e limiti del Consiglio) e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 21)

L'organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti. Il sindaco unico - Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 22)

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato al socio entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 23)

Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinquepercento) al fondo di riserva legale fino a che questo abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo verrà destinato secondo quanto stabilito dai soci nella delibera di approvazione del bilancio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 24)

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

L'assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore

valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art.2487 del Codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 25)

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e il socio, nonché fra gli aventi causa a qualsiasi titolo del socio e la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e all'esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa- ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono compromettersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M.- verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del tribunale del luogo dove ha sede la società.

Il collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di rito.

RINVIO ALLE LEGGI

Articolo 26)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.